



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI MERCATI AMBULANTI

ART. 1
ISTITUZIONE DEL MERCATO PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Il mercato locale è istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.81 del 19/12/1986 ai sensi del disposto dell'art.5 della legge 19 maggio 1976, n.398.

Il mercato da effettuarsi il martedì di ogni settimana è ubicato sulla piazza prospiciente le scuole elementari nel Comune di Barengo.

ART. 2
AREA DI MERCATO E ZONA DI VENDITA

Il mercato è compreso nei limiti dell'area indicata dall'articolo precedente e dalla delibera d'istituzione.

L'area di mercato è suddivisa in zone rispettivamente riservate alle seguenti categorie di operatori che esercitano l'attività sia con banco di vendita che con autobanco:

- A) venditori ambulanti;
- B) agricoltori produttori diretti singoli od associati;
- C) venditori ambulanti con il sistema di battitore, di cui al successivo art.11;

Nella zona (A) i venditori ambulanti sono raggruppati secondo i generi merceologici tenendo distinti, ma in ogni caso ben integrati, i generi alimentari dai non alimentari.

Ogni area è suddivisa in posteggi e per ogni posteggio sono stabilite le dimensioni e le merceologie commercializzabili.

ART. 3
POSTI DI VENDITA E RELATIVE MISURE.

Per il posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita o dall'autobanco, dalle attrezzature e dalle merci, ovverosia tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore.

Le misure dei posteggi di vendita sono così stabilite:

I: Per operatori che esercitano con banco di vendita:

- A) per i venditori ambulanti e le cooperative di produzione non più di mt.10 di fronte e non più di mt.5 di profondità, per non più di mt.50 complessivi di superficie;
- B) per gli agricoltori produttori diretti non più di mt. 10 di fronte e non più di mt.5 di profondità per non più di mt.50 complessivi di superficie.
- C) Per i venditori ambulanti con il sistema di battitore autorizzati dal Comune di cui all'art.11, potrà essere assegnato un posteggio, qualora disponibile, la cui superficie non risulti inferiore a mq.40 e non superiore a mq.50.

II: Per operatori che esercitano con autobanco non più di mt.10 di fronte e non più di mt.5 di profondità, per non più di mq.50 complessivi di superficie.

La superficie dei singoli posteggi può comunque essere ridotta temporaneamente, nel caso sia necessario per motivi di ordine pubblico.

Nel caso di ampliamento o ristrutturazione del mercato sarà interpellata la Commissione di cui all'art.3 della legge 398/76.

ART. 4

REGISTRI DEGLI OPERATORI SUI MERCATI.

E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggi nonché gli ambulanti che hanno presentato domanda per ottenerla.

Tale registro è suddiviso in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, ciascuna parte a sua volta è suddivisa in sezioni concernenti le tabelle merceologiche. L'assegnazione dei singoli posteggi nel mercato è effettuata sulla base dell'iscrizione nel rispettivo registro e con le modalità di cui all'art.5.

In accordo con la Commissione di cui all'art.3 della legge 398/76, l'Amministrazione può stabilire il periodo di tempo entro il quale non si accettano richieste di assegnazione di posteggio perché il numero delle domande già presentate sia ritenuto eccessivo in rapporto al numero dei posteggi di vendita e alle caratteristiche del mercato stesso.

Ogni ambulante può presentare domanda di concessione per non più di dieci posti settimanali. Al fine di una verifica, l'avvenuta richiesta di posto dovrà essere registrata sull'autorizzazione; le richieste eccedenti sono respinte. Le domande per l'assegnazione del posteggio fisso dovranno essere "riconfermate" dal competente ufficio comunale, ogni due anni (riferiti ad anni solari). In caso contrario il richiedente verrà considerato rinunciatario e quindi depennato dal registro di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A CARATTERE CONTINUATIVO, RINUNCIA E REVOCA.

I posti di vendita resisi disponibili sul mercato dopo l'assegnazione della migliorata effettuata a norma dell'art.6, sono assegnati dal Sindaco seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione di cui all'art.4 comma 2°; la concessione del posteggio deve essere registrata nello spazio apposito dell'autorizzazione.

La domanda degli aspiranti ad un posteggio che rinunciano alla assegnazione del posto fisso offerto perderà ogni validità agli effetti delle future assegnazioni.

Il Comune riserva agli autobanchi una zona idonea, nelle immediate adiacenze del mercato, qualora esigenze di spazio e di funzionalità del mercato, ovvero eccezionali misure d'ingombro dei veicoli impedissero l'inserimento dei medesimi nell'area di mercato.

ART. 6

REGISTRO PER LE MIGLIORIE.

Gli assegnatari di posto a carattere continuativo, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune onde ottenere il trasferimento in uno dei posteggi che si rendono disponibili.

Il competente ufficio comunale rilascia ricevuta della domanda di cui sopra e tiene un registro a carattere pubblico delle relative richieste.

Il Sindaco provvede alla relativa assegnazione seguendo l'ordine di precedenza determinato dalla data di iscrizione nel registro delle migliorie.

Qualora si rendano disponibili dei posteggi, l'ufficio comunale preciserà a mezzo avviso, la data entro cui gli iscritti al registro dovranno far pervenire agli organi competenti l'accettazione della migliorata stessa.

I posti non accettati in miglioria entro il termine fissato saranno assegnati a norma dell'art.5; le domande di miglioria "non riconfermate" perdono la loro validità dopo 5 anni.

ART. 7

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI.

I posteggi assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro le ore 8,30 nonché i posti non ancora assegnati sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera.

Tale assegnazione è riservata a coloro che hanno presentata domanda per ottenere un posteggio a carattere continuativo, nel mercato medesimo, e che sia presente al momento dell'assegnazione, seguendo l'ordine del registro di cui all'art.4, comma 2°.

I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro le ore 8,30 e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione e comunque non oltre le ore 10.

I posteggi eventualmente risultino ancora liberi dopo l'assegnazione di cui sopra, vengono assegnati mediante sorteggio ad altri ambulanti o agricoltori produttori diretti presenti, nell'ambito dei rispettivi settori o zone, a condizione che il loro inserimento non comporti turbamento all'attività del mercato.

Gli operatori dei mercati che senza qualificato motivo si assentino per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi in ciascun anno solare, incorrono nella revoca della concessione del posteggio che viene disposta dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.3 della legge 398/76.

Gli agricoltori produttori diretti possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a 3 mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione e motivazione dell'assenza al competente ufficio comunale.

ART.8

SUBINGRESSO

In caso di subingresso si applicano le norme di cui all'art.4 della legge 398/76 e dell'art.8 del D.M. 15/1/1977 nonché delle disposizioni regionali.

ART. 9

RAPPRESENTANZA

Conformemente agli artt. 4 della legge 398/76 e 11 del D.M. 15/1/1977 i venditori ambulanti devono esercitare direttamente il commercio con il solo aiuto dei familiari e di non più di due dipendenti.

In caso di comprovata necessità devono comunicare al Sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio; la comunicazione – da inviare con lettera R.R. al Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione – deve contenere tutte le condizioni stabilite dall'art.11, 1° comma del D.M. 15/1/1977.

Sono considerati motivi di comprovata necessità gli impedimenti previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

Il Sindaco valuta l'esistenza dei motivi di comprovata necessità di cui al citato art. 10 ed è tenuto a comunicare la propria decisione entro 30 giorni dalla data di spedizione della richiesta di rappresentanza anche al Comune di residenza del rappresentante se questi risiede in altro Comune, nonché in caso affermativo, ad annotare il relativo nulla-osta. Trascorso inutilmente il termine stabilito senza che il Sindaco abbia provveduto a fornire la suddette comunicazione, il

rappresentante potrà egualmente iniziare l'attività commerciale allegando all'autorizzazione del rappresentato una copia della suddetta lettera raccomandata. Il titolare dell'autorizzazione che non invia la comunicazione di cui al secondo comma, ovvero ricorre al rappresentante prima di averla inviata, o ricorre al rappresentante senza che sussistono i motivi di comprovata necessità stabiliti dal citato art.10, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 11 della legge 398/76 che analogamente punisce chiunque eserciti l'attività commerciale, disciplinata dalla legge, senza averne titolo.

ART. 10

IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Ai fini della rappresentanza prevista dall'art. 4 della legge 19/5/1976, n.398 e dell'art. 11 del D.M. 15/1/1977 ed ai fini della conservazione della concessione del posteggio sono considerate cause di comprovata necessità le seguenti:

- a) degenza in ospedale o clinica;
- b) convalescenza postoperatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti fisici o nervosi clinicamente documentati;
- c) cure termali o ambulatoriali;
- d) maternità ed allattamento;
- e) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria (bronchiti, artriti, reumatismi);
- f) servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.)
- g) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore, e non configurabili nella fattispecie del rischio d'impresa.

ART. 11

VENDITA CON IL SISTEMA DI BATTITORE

Sono considerati battitori i venditori ambulanti che illustrano ad alta voce la qualità, l'utilità e la convenienza delle merci poste in vendita, ne propongono l'acquisto annunciando il prezzo e presentando eventualmente l'offerta al pubblico delle merci stesse in determinate quantità.

La qualifica di battitore viene attribuita dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 398/76, deve essere annotata sul libretto di autorizzazione e vale solo nel Comune che l'ha rilasciata.

Il battitore non può usufruire di posteggi a carattere continuativo, ma dovrà rispettare un'apposita rotazione; la qualifica può essere revocata qualora risulti che l'interessato non eserciti la vendita con il sistema di battitore.

ART. 12

VENDITA DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI

Gli agricoltori produttori diretti singoli o associati, semprechè muniti dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 9/2/1963, n.59, e successive modifiche, possono porre in vendita esclusivamente i prodotti ottenuti nei propri fondi da loro condotti per coltura od allevamento.

La Commissione comunale per il commercio ambulante, può richiedere al Sindaco di disporre tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atte a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

ART. 13

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI.

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli agenti municipali, dai delegati sanitari e comunque dal personale incaricato della vigilanza.

ART. 14

TASSA DI POSTEGGIO

Il Comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento della tassa di posteggio nei mercati locali con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni regionali in materia.

Il mancato pagamento dei diritti di occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento.

ART. 15

OBBLIGHI DEI VENDITORI

I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori e asportati con le modalità indicate dal Comune, salvo l'applicazione, a carico dei venditori, del pagamento della tassa di raccolta e trasporto rifiuti solidi e urbani sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 398/76.

I venditori devono tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio ed eventualmente quella della tassa di trasporto e raccolta rifiuti.

I cartellini o listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, di chiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani nel mercato.

ART. 16

COLLOCAMENTO DELLE DERRATE

Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo, ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt.0,70, fatta eccezione per gli agricoltori produttori diretti nella zona loro destinata.

L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt.1,40 dal suolo.

ART. 17

DIVIETI DI VENDITA

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

ART. 18

VENDITA DI ANIMALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

Nei mercati è proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

E' vietato indossare grembiuli insanguinati.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti.

ART. 19

ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DEI MERCATI

I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

ART. 20

UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.

Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'art.23 del presente regolamento.

ART. 21

FURTI E INCENDI

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nei mercati.

ART. 22

ORARIO DI MERCATO

L'orario di vendita nel mercato viene fissato dal Comune. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico

due ore prima dell'inizio della vendita, il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite. Eventuali deroghe potranno essere stabilite, per particolari esigenze, sentita la Commissione di cui all'art.3 della legge 398/76.

ART. 23

SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.11 della legge del 19/5/1976, n.398, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'art.106 della legge comunale provinciale e possono comportare l'allontanamento dei trasgressori dal mercato senza diritto al rimborso delle tasse già versate inerenti alla concessione del posteggio.

ART. 24

DELEGATI O COMMISSIONE DI MERCATO

In ogni mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono leggere una Commissione, composta da non più di 9 membri e non meno di 3, avente il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato, con gli organi preposti alla vigilanza.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.81 del 19-12-1986

IL SINDACO
F.to: G. Savoini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Passerini dr. Edoarda

Publicato all'albo pretorio addì 25-1-1987 giorno festivo opposizioni.
Barengo li.....

Il Segretario Comunale
F.to: Passerini dr. Edoarda

Divenuto esecutivo, ai sensi dell'art.59 della legge 10/2/1953, n.62 a seguito di ricevuta in data 11-3-1987 N.2173 della Sezione provinciale del Comitato di Controllo.
Barengo, li 12-3-1987

Il Segretario Comunale
F.to: Passerini dr. Edoarda

Publicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal 12-3-1987 al 26-3-1987 a sensi dell'art.62 della L.C.P.

Barengo, li 27-3-1987
Visto: IL SINDACO
F.to: G. Savoini

Il Segretario Comunale
F.to: Passerini dr. Edoarda

INDICE

ART. 1	pag.	2
ART. 2	pag.	2
ART. 3	pag.	2
ART. 4	pag.	3
ART. 5	pag.	3
ART. 6	pag.	3
ART. 7	pag.	4
ART. 8	pag.	4
ART. 9	pag.	4
ART. 10	pag.	5
ART. 11	pag.	5
ART. 12	pag.	5
ART. 13	pag.	6
ART. 14	pag.	6
ART. 15	pag.	6
ART. 16	pag.	6
ART. 17	pag.	7
ART. 18	pag.	7
ART. 19	pag.	7
ART. 20	pag.	7
ART. 21	pag.	7
ART. 22	pag.	7
ART. 23	pag.	8
ART. 24	pag.	9